



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione veicoli a motore

- BASIC
- COMPACT
- OPTIMA

Edizione 10.2021

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Durata del contratto	6
A4	Disdetta del contratto	6
A5	Deposito delle targhe	6
A6	Veicolo di rimpiazzo	7
A7	Targhe trasferibili	7
A8	Premi	7
A9	Franchigia	8
A10	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	8
A11	Obblighi d'informazione	8
A12	Sinistro	8
A13	Principato del Liechtenstein	9
A14	Diritto applicabile e foro competente	9
A15	Sanzioni	9

Parte B Assicurazioni di responsabilità civile

B1	Copertura assicurativa	10
B2	Veicoli assicurati	10
B3	Persone assicurate	10
B4	Prestazioni	10
B5	Esclusioni	10
B6	Regresso	10

Parte C Assicurazione casco

C1	Copertura assicurativa	11
C2	Valore del veicolo assicurato	12
C3	Prestazioni	12
C4	Esclusioni	13

Parte D Assicurazione mobilità

D1	Copertura assicurativa	14
D2	Persone assicurate	14
D3	Prestazioni	14
D4	Esclusioni	14

Parte E Assicurazione infortuni

E1	Copertura assicurativa	15
E2	Prestazioni	15
E3	Prestazioni speciali	16
E4	Esclusioni	16
E5	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti	16
E6	Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile	16

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Quali assicurazioni possono essere stipulate?

BASIC: l'assicurazione di base, il prodotto più conveniente che offre le coperture essenziali.

COMPACT: l'assicurazione con copertura di base ampliata e la possibilità di includere ulteriori moduli.

OPTIMA: l'assicurazione completa che offre tutte le coperture che si desiderano.

Nella proposta di assicurazione e nella polizza è specificato quale variante e quali delle seguenti coperture opzionali sono state stipulate.

Cosa è assicurato?

Le persone e i veicoli assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza. Ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione,

- nel caso delle assicurazioni responsabilità civile, casco e mobilità nonché nel caso delle spese di cura nell'ambito dell'assicurazione infortuni si tratta di assicurazioni danni,
- nel caso di indennità giornaliera d'ospedalizzazione, indennità giornaliera, capitale di decesso e d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione infortuni si tratta invece di assicurazione di somme.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Assicurazione responsabilità civile

Sono assicurate le richieste di risarcimento di danni avanzate in seguito a (CGA B1):

- ferimento o uccisione di persone;
- danneggiamento o distruzione di cose. Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

Assicurazione casco

Casco totale / Casco parziale

Nella proposta e nella polizza è specificato se è stata stipulata l'assicurazione casco totale o casco parziale. Oltre ai rischi casco parziale l'assicurazione casco totale comprende anche il rischio collisione. La copertura è operante per i danni che il veicolo subisce quale diretta conseguenza degli eventi specificati nella proposta e nella polizza (CGA C1) ossia:

- collisione
- furto
- eventi naturali
- rottura vetri / rottura vetri Plus
- incendio
- masse nevose

- danni dovuti ad animali
- danni causati dalle martore
- danneggiamento doloso
- cose trasportate / cose trasportate Plus
- danni di parcheggio / danni di parcheggio Plus
- mancato uso del veicolo
- trasporto del veicolo in caso di guasto (solo per veicoli utilitari)

L'estensione «Plus» fa riferimento ad una copertura più completa del rischio di cui si tratta.

Se nella polizza è indicato «libera scelta dell'officina», lo stipulante potrà far riparare il veicolo in un garage di sua scelta. In caso contrario l'officina sarà stabilita da AXA.

Assicurazione mobilità

La copertura è operante in caso di indisponibilità del veicolo a seguito di guasto, collisione o di un altro evento coperto dall'assicurazione casco (CGA D1):

- Mobilità («Svizzera»)
- Mobilità Plus («Europa»)

Assicurazione infortuni

L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto in situazioni legate alla circolazione stradale (CGA E1).

Protezione del bonus e colpa grave

In caso di sinistro, che normalmente comporta una retrogradazione, il grado di premio rimane invariato per il successivo anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre). In caso di incidenti stradali e di collisioni determinati da colpa grave non viene effettuata nessuna riduzione delle prestazioni, salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (CGA A8.2).

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Disposizioni generali

L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA A12.6):

- i casi in cui il conducente del veicolo ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

Assicurazione responsabilità civile

L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA B5):

- le pretese per danni materiali subiti dal detentore, dal suo coniuge o partner registrato, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- le pretese in relazione ad incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi;
- la responsabilità del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre;
- la responsabilità civile derivante dall'uso del veicolo per viaggi senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione casco

L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA C4):

- i danni d'esercizio, ad es. i danni dovuti a mancanza o congelamento di liquidi, usura o difetto di materiale;
- i danni derivanti dalla partecipazione a corse o rally oppure verificatisi durante gli spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova (eccetto durante i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti da AXA);
- i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione infortuni

L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA E4):

- i conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Assicurazione responsabilità civile

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate (CGA B4).

Assicurazione casco

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni:

- assunzione delle spese di riparazione (CGA C3.2) oppure
- versamento dell'indennizzo per danno totale (CGA C3.3). Nella proposta e nella polizza è indicato se le prestazioni vengono calcolate in base ad una scala fissa e con maggiorazione del valore attuale (CGA C3.3.2.1), tenendo conto degli anni d'esercizio del veicolo, o se sono limitate al valore attuale dello stesso (CGA C3.3.2.2).

L'assicurazione si assume inoltre (CGA C3.1):

- le spese per le operazioni di recupero e trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie;
- le spese occorrenti per il rimpatrio del veicolo, al massimo fino a CHF 1000;
- i diritti doganali;
- le spese per il lavaggio interno del veicolo fino a CHF 500, se è stata prestata assistenza a persone infortunate.

Assicurazione mobilità

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni (CGA D3):

- consulenza e organizzazione di interventi;
- soccorso stradale e traino;
- recupero del veicolo;
- spese di stazionamento del veicolo;
- rimpatrio del veicolo;
- spese per l'invio di pezzi di ricambio;
- spese supplementari di trasporto, vitto e alloggio.

Assicurazione infortuni

Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (CGA E2):

- spese di cura;
- indennità giornaliera d'ospedalizzazione;
- indennità giornaliera;
- invalidità;
- decesso.

Franchigie

Le franchigie pattuite sono indicate nella proposta e nella polizza (CGA A7).

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni hanno validità in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (CGA A2). A seconda di quanto pattuito, l'assicurazione mobilità opera solo in Svizzera o nell'intero ambito della validità territoriale («Europa»).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio viene stabilito in base a differenti criteri (ad es. tipo di veicolo, conducente), in base all'estensione della copertura assicurativa scelta e all'ammontare della franchigia, nonché in base al grado previsto dal sistema dei ribassi per assenza di sinistri (CGA A8). I premi e le relative scadenze, nonché la tabella dei gradi di premio, i gradi di premio, i contributi legali e le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

I principali obblighi a carico dello stipulante sono i seguenti:

- La notifica immediata di un sinistro ad AXA (CGA A12). Telefono: 0800 809 809
- Il divieto di riconoscimento di qualsiasi pretesa (CGA A12.2.2)
- La notifica immediata ad AXA di cambiamenti di dati contenuti nella polizza (CGA A11)

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

L'avente diritto deve informare immediatamente AXA (CGA A12.1) e non deve riconoscere nessuna pretesa (CGA A12.2.2).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza. Se viene presentata una proposta di assicurazione, AXA concede una copertura provvisoria valida fino alla consegna della polizza (CGA A3.2).

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Il contratto può essere risolto anticipatamente mediante disdetta, tra l'altro nei seguenti casi:

- dopo ogni sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni (CGA A4.2);
- nei casi di aumento del premio, di cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia, lo stipulante può disdire le assicurazioni per la fine dell'anno di assicurazione in corso (31 dicembre) qualora non sia d'accordo con la nuova regolamentazione del contratto (CGA A10.2).

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

- Assicurazione responsabilità civile, casco e infortuni: l'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; qualora risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nella disposizione CGA C3.3.3.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

La variante di prodotto e le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

(si vedano anche Paesi in grigio sulla cartina riportata alla fine delle presenti CGA)

A2.1 Validità territoriale

Le assicurazioni hanno validità in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.

La validità territoriale dell'assicurazione mobilità è specificata alla disposizione D1.4.

A2.2 Trasferimento del domicilio all'estero

Se il detentore del veicolo ha notificato alle autorità svizzere la sua partenza per l'estero e/o trasferisce il proprio domicilio all'estero (il Principato del Liechtenstein fa eccezione in entrambi i casi) oppure fa immatricolare il veicolo all'estero, la copertura assicurativa cesserà al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, il contratto può anche essere sciolto prima di detto termine, al più presto tuttavia alla data del deposito delle targhe.

A3 Durata del contratto

A3.1 Inizio

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza e vale per i danni verificatisi nel corso della durata del contratto. Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3.2 Copertura assicurativa provvisoria

Se viene presentata una proposta di assicurazione, AXA concede una copertura provvisoria valida fino alla consegna della polizza. La copertura comprende le prestazioni specificate nella proposta, che sono tuttavia limitate:

- per l'assicurazione responsabilità civile, alla somma di garanzia minima legale;
- per l'assicurazione casco a CHF 200 000;
- per l'assicurazione infortuni a CHF 100 000 come capitale d'invalidità;
- a CHF 20 000 di capitale per il caso di decesso.

Se la proposta viene rifiutata, la copertura assicurativa cessa dopo tre giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

A4.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A4.3 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.2.

A5 Deposito delle targhe

A5.1 Le assicurazioni rimangono in vigore per 12 mesi dalla data del deposito delle targhe presso l'ufficio competente.

A5.2 Se le targhe rimangono depositate per almeno 14 giorni, AXA accrediterà, alla riattivazione dell'assicurazione, la parte di premio corrispondente a tale periodo (ribasso per sospensione), deducendo un importo per le spese amministrative (spese di sospensione).

A5.3 Se nella polizza è indicato Rinuncia alla sospensione (solo per motoveicoli) lo stipulante rinuncerà al deposito

della targa. Qualora la targa venisse depositata ugualmente, in deroga alla disposizione A5.2 non verrà concesso alcun ribasso per sospensione. Le spese di sospensione vengono comunque addebitate.

A6 Veicolo di rimpiazzo

A6.1 Le assicurazioni valgono anche per il veicolo di rimpiazzo, a condizione che l'autorità competente abbia rilasciato la relativa autorizzazione. Le assicurazioni casco e infortuni valgono per il veicolo di rimpiazzo per al massimo 30 giorni consecutivi.

A6.2 L'assicurazione casco vale per un veicolo di rimpiazzo uguale o simile a quello assicurato e rimane in essere per il veicolo sostituito, ad eccezione del rischio «collisione».

A7 Targhe trasferibili

A7.1 La copertura assicurativa non è operante se il veicolo viene usato su strade pubbliche sprovvisto dell'apposita targa o coppia di targhe.

A7.2 In caso di passaggio da targhe trasferibili a targhe singole, per il veicolo che ne rimane sprovvisto è operante la copertura prevista nel caso di deposito delle targhe (A5.1), a condizione che non vi sia stato cambiamento di detentore o proprietario.

A8 Premi

A8.1 Ribasso per assenza di sinistri

A8.1.1 Sistema dei gradi di premio

Per l'assicurazione responsabilità civile e per il rischio «collisione» dell'assicurazione casco si applica lo stesso sistema dei gradi di premio (tabella e riduzione di grado), ma con differenti gradi di premio.

A8.1.1.1	Grado di premio in %	Ribasso per assenza di sinistri in %
	150	
	130	
	120	
	110	
	100	
	90	10
	80	20
	75	25
	70	30
	65	35
	60	40
	55	45
	50	50
	45	55
	40	60
	36	64
	33	67
	30	70

A8.1.1.2 Il grado, e di conseguenza il premio, vengono fissati nuovamente per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre). A tale scopo sono determinanti le notifiche di sinistri effettuate nei 12 mesi anteriori al periodo di tre mesi che precede la scadenza dell'anno di assicurazione.

A8.1.1.3 In assenza di sinistri, il grado per il successivo anno di assicurazione si riduce di una posizione.

A8.1.1.4 Per ogni sinistro il grado per il successivo anno di assicurazione aumenta di quattro posizioni nell'assicurazione interessata (responsabilità civile o casco per il rischio «collisione»).

A8.1.1.5 Nell'assicurazione responsabilità civile il grado non aumenta:

- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
- in caso di uso illecito del veicolo, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore.

A8.1.1.6 Nell'assicurazione responsabilità civile e per il rischio «collisione» dell'assicurazione casco il grado viene rettificato successivamente:

- se per il sinistro notificato non viene versata nessuna prestazione;
- se un sinistro liquidato, determinato da collisione (assicurazione casco), viene risarcito per intero da persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore;
- se le prestazioni versate da AXA vengono ad essa rimborsate dallo stipulante entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della liquidazione del sinistro.

A8.1.2 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A8.2 Protezione del bonus e copertura dei casi di colpa grave

Se nella polizza è indicato Protezione del bonus e copertura dei casi di colpa grave, vale quanto segue:

- Per ogni anno di assicurazione, il primo sinistro che comporterebbe un aumento del grado di premio non determinerà una variazione del premio per il successivo anno di assicurazione. I termini e le scadenze di cui alla disposizione A8.1.1.2 si applicano per analogia.
- In caso di incidenti stradali e di collisioni causati con colpa grave, AXA rinuncia al diritto di regresso e alla riduzione delle prestazioni in rapporto con le assicurazioni stipulate (A1), salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o in seguito alla violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 Legge sulla circolazione stradale).

A8.3 Premio/Gradi di premio

Nella polizza sono indicati il premio e il grado di premio valevoli alla stipulazione del contratto. Il premio e il grado di premio applicabili di volta in volta sono indicati sull'avviso di premio.

A9 Franchigia

A9.1 Aspetti generali

Ogni volta che si verifica un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, lo stipulante è tenuto ad assumersi la franchigia convenuta (indicata nella polizza).

Se il veicolo trainante e il rimorchio sono entrambi coperti da una polizza casco di AXA, e vengono danneggiati contemporaneamente a seguito di un evento assicurato, lo stipulante pagherà solo la più elevata delle rispettive franchigie.

È considerato giovane conducente chi al momento del sinistro non ha ancora compiuto 25 anni.

A9.2 La franchigia non si applica

A9.2.1 Assicurazione responsabilità civile

- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
- in caso di uso illecito del veicolo, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore.

A9.2.2 Assicurazione casco

- qualora un danno venga risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore;
- in caso di rottura vetri, se la riparazione o la sostituzione della lastra di vetro viene effettuata da un'azienda partner di AXA.

A9.3 Richiesta di pagamento della franchigia

AXA può richiedere l'importo della franchigia oppure compensarlo con le prestazioni. Se l'importo della franchigia non viene corrisposto entro quattro settimane dalla data della richiesta, lo stipulante sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se questa resta senza esito, il contratto si estingue nella sua totalità una volta trascorso il suddetto termine di 14 giorni. Lo stipulante rimane comunque debitore della franchigia.

A10 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A10.1 Comunicazione di AXA

AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti:

- aumento del premio
- regolamentazione della franchigia
- cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A10.2 Disdetta da parte dello stipulante

Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso (31 dicembre). In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A10.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A11 Obblighi d'informazione

A11.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A11.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Se i dati contenuti nella polizza non corrispondono più alla realtà, lo stipulante ha l'obbligo di informare immediatamente AXA.

A11.3 Sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.

A11.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.

A11.5 Disdetta del contratto

Fa stato quanto indicato alla disposizione A4.

A12 Sinistro

A12.1 Aspetti generali

A12.1.1 L'avente diritto deve informare immediatamente AXA.

Possibili modalità di notifica di sinistro (si veda anche l'ultima pagina delle presenti CGA):

- per telefono
 - In Svizzera: telefono 0800 809 809 (numero verde)
 - Dall'estero: telefono +41 800 809 809
telefono +41 52 218 95 95
- via Internet (AXA.ch) mediante il modulo di sinistro ivi riportato
- attraverso l'app myAXA per smartphone
- mediante l'equipaggiamento telematico del veicolo
- per iscritto

Per i sinistri già notificati telefonicamente, AXA è autorizzata a richiedere in aggiunta anche una notifica di sinistro in forma scritta.

A12.1.2 In caso di violazione degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.), le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte in misura proporzionale all'influenza avuta da tale violazione sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno.

A12.2 Responsabilità civile

A12.2.1 AXA conduce le trattative con la persona danneggiata a proprio nome o come rappresentante della persona assicurata.

A12.2.2 Da parte sua, la persona assicurata non deve riconoscere nessuna pretesa della persona danneggiata né effettuare pagamenti.

A12.2.3 Se viene intentata un'azione civile, la persona assicurata deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, la persona assicurata deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.

A12.2.4 La liquidazione delle pretese della persona danneggiata da parte di AXA è vincolante per la persona assicurata.

A12.3 Casco

A12.3.1 L'avente diritto deve dare ad AXA la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. In questi casi è necessario ottenere preventivamente il consenso di AXA.

- A12.3.2 Al verificarsi di qualsiasi danno da furto, si deve avvisare immediatamente il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto.
- 321 In caso di furto di un veicolo avvenuto all'estero, l'accaduto deve essere immediatamente denunciato sia al posto di polizia competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto, sia alla polizia presso il luogo di domicilio o la sede aziendale dello stipulante in Svizzera.
- A12.3.3 In caso di danni cagionati da animali si deve provvedere a far redigere un rapporto da parte degli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure fare attestare l'accaduto dal detentore dell'animale.

A12.4 Mobilità

Vengono erogate soltanto le prestazioni per le misure che sono state organizzate o disposte da AXA.

A12.5 Infortunio

Su richiesta di AXA, ogni persona assicurata deve sottoporsi a una visita da parte dei medici incaricati da AXA.

A12.6 Stato di ebbrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso

- A12.6.1 Se il conducente ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge), o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso e negli ultimi cinque anni prima dell'evento gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, vale quanto segue:
- AXA non versa prestazioni per il conducente nelle assicurazioni casco, mobilità e infortuni.
 - AXA esercita regresso nei confronti del conducente per prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile e dell'assicurazione infortuni per i passeggeri.
- A12.6.2 Se il conducente dimostra che negli ultimi cinque anni non gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, le prestazioni vengono soltanto ridotte in seguito a sinistro causato per negligenza grave.
- A12.6.3 Queste limitazioni non si applicano se lo stato di ebbrietà, l'inidoneità alla guida o la violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso non hanno influito sull'insorgere e sulle conseguenze dell'evento.

A13 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A14 Diritto applicabile e foro competente

A14.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. In caso di deroghe alle presenti condizioni, per i contratti di assicurazione che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative del Principato del Liechtenstein.

A14.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di persone assicurate o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari del tribunale del Principato del Liechtenstein.

A15 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Assicurazioni di responsabilità civile

B1 Copertura assicurativa

B1.1 Disposizioni legali sulla responsabilità civile

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate quando queste abbiano causato:

- il ferimento o la morte di persone (danni corporali);
- il danneggiamento o la distruzione di cose (danni materiali). Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

La copertura assicurativa è concessa per i danni corporali e per i danni materiali avvenuti nelle seguenti circostanze:

- in occasione dell'esercizio del veicolo;
- in seguito ad incidenti stradali causati dal veicolo quando non è in esercizio;
- nel prestare assistenza dopo un incidente in cui è stato coinvolto il veicolo;
- nel salire e nello scendere dal veicolo;
- nell'aprire o nel chiudere una parte mobile del veicolo, nell'agganciare e nello sganciare un rimorchio o un altro veicolo.

B1.2 Spese per la prevenzione dei danni

Se, a causa di un evento imprevedibile il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione copre le spese che sono a carico di una persona assicurata derivanti dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

B2 Veicoli assicurati

Oltre ai veicoli specificati nella polizza, l'assicurazione copre anche rimorchi o altri veicoli da essi trainati o spinti.

B3 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile del detentore del veicolo e di tutte le persone per le quali egli è responsabile, conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

B4 Prestazioni

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate.

B5 Esclusioni

B5.1 L'assicurazione non copre le pretese

B5.1.1 per danni materiali subiti dal detentore, dal suo coniuge o partner registrato, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;

B5.1.2 per incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi, in Svizzera o all'estero, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;

B5.1.3 per danni al veicolo assicurato o al rimorchio, nonché per danni a cose fissate a tali veicoli o a quelle da essi trasportate. Sono tuttavia assicurate le pretese per danni a cose, come il bagaglio o altri oggetti simili, portate appresso da persone diverse da quelle di cui alla disposizione B5.1.1;

B5.1.4 per danni di cui si deve rispondere in base alla Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare;

B5.1.5 per danni patrimoniali puri.

B5.2 L'assicurazione non copre la responsabilità civile

B5.2.1 di conducenti che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre o che non soddisfano i requisiti richiesti, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero potuto notare la mancanza di questi requisiti;

B5.2.2 di persone che hanno usato il veicolo loro affidato per viaggi che non erano autorizzate a fare;

B5.2.3 per i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

B6 Regresso

AXA può esigere dallo stipulante o dalla persona assicurata il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate

- quando vi siano i presupposti legali o contrattuali;
- qualora essa debba versare delle prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Parte C

Assicurazione casco

C1 Copertura assicurativa

Nella polizza sono specificati gli eventi assicurati. La copertura è operante per i danni che il veicolo assicurato subisce quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

C1.1 Collisione

Danni verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna (in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofonamento, anche se parziale). Le deformazioni subite dal veicolo durante le operazioni di carico o scarico sono considerate collisioni anche in assenza di una forza esterna.

C1.2 Furto

Danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l'uso, nonché al tentativo di tali reati.

Non sono però assicurati i danni causati a seguito di appropriazione indebita o di altre forme illecite di appropriazione del veicolo o frode.

C1.3 Eventi naturali

Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi (precipitati direttamente sul veicolo), piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento di almeno 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve. Questa enumerazione è esaustiva.

C1.4 Rottura vetri

C1.4.1 Danni di rottura delle seguenti parti del veicolo: parabrezza, lunotto, finestrini e finestrature del tetto, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.

C1.4.2 Non sarà effettuato alcun risarcimento qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione dei vetri danneggiati, ovvero qualora la totalità delle spese di ripristino (costo dei vetri e spese di riparazione varie) raggiunga o superi il valore attuale del veicolo.

C1.5 Rottura vetri Plus

C1.5.1 Danni a parti del veicolo, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.

C1.5.2 Le particolarità di cui alla disposizione C1.4.2 sono ugualmente applicabili per la presente copertura.

C1.6 Incendio

Danni causati da incendio, esplosione e fulmine. I danni ai cavi causati da incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma. La copertura non è operante qualora possano esser fatte valere richieste di garanzia nei confronti di terzi.

C1.7 Masse nevose

Danni conseguenti alla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul veicolo.

C1.8 Danni dovuti ad animali

Danni conseguenti a scontro con animali. Qualora lo stipulante non osservi gli obblighi di cui alla disposizione A12.3.3, AXA tratta il danno come collisione.

C1.9 Danni causati dalle martore

Danni causati dalle martore, con particolare riferimento ai danni da morsicatura e ai danni consequenziali.

C1.10 Danneggiamento doloso

Danni determinati da atti di vandalismo commessi da terzi e precisamente: danneggiamento di antenne, tergicristalli, retrovisori o fregi originali, imbrattamento (ma non graffiatura) della vernice, foratura degli pneumatici, versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Per i motoveicoli l'assicurazione copre anche la foratura o l'imbrattamento della sella e delle tasche. Questa enumerazione è esaustiva.

C1.11 Cose trasportate

Danneggiamento o distruzione di cose che si trovano nel veicolo o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione che il veicolo abbia subito un danno. È assicurato soltanto il furto di cose chiuse a chiave nel veicolo o ad esso stabilmente fissate.

L'assicurazione non copre:

C1.11.1 qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione e le spese per la ricostituzione di foto, film e registrazioni del suono, dati informatici e atti.

C1.11.2 qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software e merci nonché cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

C1.12 Cose trasportate Plus

Stessa copertura che alla disposizione C1.11 (Cose trasportate), ma senza le limitazioni di cui alla disposizione C1.11.2.

C1.13 Danni di parcheggio

Danni fino a CHF 1000 causati al veicolo in parcheggio da persone e veicoli sconosciuti. Per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene risarcito al massimo un solo sinistro per numero di targa; è determinante la data del sinistro. Qualora vengano erogate prestazioni dall'assicurazione contro i danni di parcheggio, AXA non corrisponde contemporaneamente ulteriori prestazioni dalla copertura contro il rischio di collisione (C1.1).

C1.14 Danni di parcheggio Plus

Danni causati al veicolo in parcheggio da persone e veicoli sconosciuti.

C1.15 Mancato uso del veicolo

In caso d'indisponibilità del veicolo assicurato, determinata da un evento assicurabile con la copertura casco ai sensi delle disposizioni da C1.1 a C1.14, AXA rimborsa le spese sostenute dallo stipulante per il viaggio e il trasporto o per un veicolo a noleggio. In caso di noleggio di un veicolo sostitutivo, AXA rimborsa i costi usuali per il noleggio di un veicolo uguale o simile a quello assicurato.

C1.16 Trasporto del veicolo in caso di guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato a seguito di guasto, AXA paga le spese effettive per il trasporto del veicolo stesso fi-

no alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. I danni determinati dagli eventi di cui alle disposizioni da C 1.1 a C1.12 non sono considerati guasti.

C2 Valore del veicolo assicurato

C2.1 L'assicurazione copre il veicolo riportato nella polizza, unitamente ai relativi accessori.

C2.2 Salvo convenzione speciale l'assicurazione comprende, complessivamente per un valore fino al 10% del prezzo di catalogo del veicolo, l'equipaggiamento supplementare e gli accessori che non rientrano nella dotazione di serie e per i quali si deve pagare un supplemento (ad es. autoradio, cambio automatico, tetto apribile, colore metallizzato, scritte, pannelli e disegni pubblicitari, pneumatici supplementari, cerchi speciali o supplementari, portasci, ecc.).

C2.3 Non sono considerati accessori o equipaggiamento supplementare:

- qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica che non è installata in modo fisso nel veicolo;
- nel caso dei motoveicoli inoltre: i caschi, gli occhiali, i guanti e l'abbigliamento in genere.

C3 Prestazioni

C3.1 Aspetti generali

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le prestazioni per la riparazione oppure le prestazioni in caso di danno totale e paga inoltre

- le spese per le operazioni di recupero e per il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie;
- se necessario, le spese per il rimpatrio del veicolo, al massimo fino a CHF 1000;
- i diritti doganali.

Se la persona assicurata ha prestato assistenza a persone infortunate, le spese per il lavaggio interno del veicolo sono assicurate fino a CHF 500. Per quanto concerne le cose trasportate, le spese di riparazione vengono rimborsate fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, non oltre però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

C3.2 Riparazioni

C3.2.1 Libera scelta dell'officina

Se nella polizza è indicato «libera scelta dell'officina», lo stipulante potrà far riparare il veicolo in un garage di sua scelta. In caso contrario l'officina sarà stabilita da AXA.

C3.2.2 AXA paga le spese per la riparazione del veicolo, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione degli accessori e dell'equipaggiamento supplementare quando non si tratti di danno totale ai sensi della disposizione C3.3. La corresponsione dell'indennizzo può essere subordinata all'effettiva esecuzione delle riparazioni.

C3.2.3 Qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano inciso sulle spese di riparazione, o qualora lo stato del veicolo sia migliorato in seguito alla riparazione, lo stipulante sopporta una parte proporzionale di dette spese. AXA non è tenuta a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse. In caso di danneggiamento dei pneumatici viene risarcito il loro valore attuale.

C3.3 Danno totale

C3.3.1 Definizione

Si ha danno totale quando:

- le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo;
- nel caso di applicazione del criterio d'indennizzo "Maggiorazione del valore attuale", nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 60% del valore del veicolo;
- in caso di furto, il veicolo, gli accessori o gli oggetti costituenti l'equipaggiamento supplementare non vengono ritrovati nello spazio di 30 giorni, a contare dal momento in cui è stata recapitata la dichiarazione di furto ad una succursale svizzera di AXA.

C3.3.2 Calcolo delle prestazioni

C3.3.2.1 Maggiorazione del valore attuale

Anni d'esercizio In% del valore del veicolo assicurato

nel 1° anno	100
nel 2° anno	90 – 80
nel 3° anno	80 – 70
nel 4° anno	70 – 60
nel 5° anno	60 – 50
nel 6° anno	50 – 45
nel 7° anno	45 – 40
dall'8° anno	valore attuale

Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato il danno totale. Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto, verrà risarcito detto prezzo o, come minimo, il valore attuale. L'eventuale franchigia e il valore dei residui vengono detratti solo successivamente.

C3.3.2.2 Valore attuale

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

C3.3.2.3 Residui del veicolo

In caso di danno totale, dalle prestazioni sarà dedotto il valore dei residui del veicolo. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui passano in proprietà ad AXA dal momento in cui questa versa le prestazioni.

Se, nel caso di furto del veicolo, di un accessorio o di un oggetto costituente l'equipaggiamento supplementare, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passerà ad AXA.

C3.3.2.4 Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono effettuati al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

C3.3.3 Definizioni

- **Anni d'esercizio:** periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.
- **Valore del veicolo:** somma degli importi, indicati nell'elenco dei veicoli, relativi al prezzo di catalogo del veicolo, all'equipaggiamento supplementare e agli accessori.
- **Prezzo di catalogo:** prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.
- **Valore attuale:** valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del sinistro, tenuto conto degli anni d'esercizio, del chilometraggio, della loro quotazione di mercato e del

loro stato. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, sarà determinante la documentazione dell'Associazione degli Esperti Autoveicoli Indipendenti.

gara o di prova (ad esempio durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti da AXA);

C4 **Esclusioni**

L'assicurazione non copre:

C4.1 i danni d'esercizio, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (per es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche o elettroniche);

C4.2 i danni causati dal carico, ad eccezione di quelli connessi ad un evento determinato da collisione e coperto dall'assicurazione;

C4.3 i danni derivanti dalla partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché i danni verificatisi durante qualsiasi spostamento con il veicolo sui percorsi di

C4.4 i danni verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, uso per fini militari, requisizione, terremoto, energia nucleare, radiazioni ionizzanti;

C4.5 i danni avvenuti a seguito di disordini interni, violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo che lo stipulante dimostri in modo attendibile che egli stesso, o il conducente del veicolo, ha preso le precauzioni necessarie che da lui ci si potevano attendere per evitare il danno;

C4.6 i danni verificatisi in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, oppure verificatisi a seguito dell'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano ai requisiti richiesti;

C4.7 i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

Parte D

Assicurazione mobilità

D1 Copertura assicurativa

La copertura è operante in caso d'indisponibilità del veicolo quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

D1.1 Guasto

Mancato funzionamento del veicolo in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto:

- difetti degli pneumatici
- mancanza di benzina
- perdita o danneggiamento delle chiavi, chiusura delle chiavi nel veicolo
- batteria scarica

D1.2 Collisione

D1.3 Altri eventi coperti dall'assicurazione casco

Gli eventi coperti dall'assicurazione casco sono specificati alla disposizione C1.

D1.4 Validità territoriale

Se nella polizza è indicato Mobilità («Svizzera»), l'assicurazione è valida, in deroga alla disposizione A2.1, soltanto in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nonché nelle enclaves di Büsingen e Campione.

Se nella polizza è indicato Mobilità Plus («Europa») si applica la validità territoriale descritta alla disposizione A2.1.

D2 Persone assicurate

L'assicurazione copre il conducente e i passeggeri del veicolo.

D3 Prestazioni

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni:

D3.1 Consulenza e organizzazione di interventi

Consulenza telefonica e organizzazione degli interventi necessari 24 ore su 24.

D3.2 Soccorso stradale e traino

AXA paga le spese per il soccorso stradale. Se non è possibile far ripartire il veicolo dal luogo del guasto, AXA paga le spese per far rimorchiare o trasportare il veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. Il costo dei pezzi di ricambio non viene tuttavia rimborsato.

D3.3 Recupero del veicolo

AXA paga le spese per il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

D3.4 Spese di stazionamento del veicolo

AXA paga le spese di stazionamento del veicolo fino a un massimo di CHF 250 per ogni evento.

D3.5 Trasferimento del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso dall'officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie, AXA paga le spese per il trasferimento dello stesso nell'officina concordata, a condizione che le spese non siano superiori al valore attuale del veicolo assicurato.

D3.6 Spese per l'invio di pezzi di ricambio

Se un evento si verifica al di fuori della Svizzera, AXA paga le spese per l'invio dei pezzi di ricambio indispensabili per consentire di nuovo il funzionamento del veicolo assicurato.

D3.7 Spese supplementari di trasporto

AXA paga le spese per il rientro al domicilio fisso per la via più breve o un importo massimo di CHF 500 per persona assicurata per la prosecuzione del viaggio. Queste prestazioni non sono assicurate se il veicolo assicurato è un taxi o un veicolo a noleggio.

D3.8 Spese supplementari per vitto e alloggio

Per il periodo in cui viene effettuata la riparazione, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a CHF 500 per ogni persona assicurata.

D4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- le prestazioni relative al carico;
- le pretese di regresso di terzi;
- le esclusioni di cui alle disposizioni da C4.3 a C4.7.

Parte E

Assicurazione infortuni

E1 Copertura assicurativa

- E1.1** L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto, nel corso del viaggio, in situazioni legate alla circolazione stradale.
L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso da parte dello stipulante, a condizione che sia una persona fisica, di un veicolo di terzi della stessa categoria, purché il veicolo sia immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione infortuni degli occupanti.
- E1.3** Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.
- E1.4** Si considerano infortuni anche:
- E1.4.1** la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive;
- E1.4.2** i congelamenti, le insolazioni e i colpi di calore, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, fatta eccezione per l'eritema solare;
- E1.4.3** l'annegamento.
- E1.5** Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'infortunio.

E2 Prestazioni

- E2.1 Spese di cura**
- E2.1.1** A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o dentista in possesso della necessaria autorizzazione:
- trattamenti medici, compresi i trasporti delle persone che vi si sottopongono;
 - degenza in ospedale e soggiorni di cura nel reparto privato; le cure devono essere fatte in un istituto specializzato e solo con il consenso di AXA;
 - assistenza di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
 - noleggio di apparecchi sanitari;
 - primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte in seguito ad infortunio che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione.
- AXA rimborsa inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero della persona assicurata in un istituto di cura.
- E2.1.2** AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal suo

assicuratore, ovvero siano a carico di un'assicurazione sociale.

- E2.1.3 Animali domestici trasportati**
In caso di ferimento di un animale domestico trasportato nel veicolo assicurato, AXA paga le spese del trattamento veterinario fino a CHF 2500 per ciascun animale e al massimo CHF 5000 per ogni evento. Questa assicurazione vale esclusivamente per gli animali trasportati nelle autovetture. AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore.
- E2.2 Indennità giornaliera di ospedalizzazione**
Per ogni giorno di degenza resosi necessario in un ospedale o in una casa di cura, AXA paga l'indennità d'ospedalizzazione convenuta, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.
- E2.3 Indennità giornaliera**
Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro della persona assicurata, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.
- E2.4 Invalidità**
- E2.4.1** Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente della persona assicurata, AXA paga il capitale in base alla percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
- E2.4.2** Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità sarà stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma non può in nessun caso superare il limite massimo del 100%.
- E2.4.3** Se la persona assicurata era già invalida prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza fra il capitale determinato in base al grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.
- E2.4.4** Se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha almeno un figlio al di sotto dei 20 anni, le prestazioni saranno maggiorate del 50%.
- E2.5 Decesso**
- E2.5.1** In caso di decesso della persona assicurata, AXA versa le prestazioni:
- al coniuge o al partner registrato;
 - in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
 - in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in misura preponderante la persona assicurata;
 - in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione;
 - in difetto, ai genitori;
 - in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.
- E2.5.2** In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino a concorrenza del capitale assicurato per il caso di decesso.
- E2.5.3** Se la persona assicurata lascia almeno un figlio avente diritto alla successione al di sotto dei 20 anni, le prestazioni vengono maggiorate del 50%.

E3 Prestazioni speciali

E3.1 Se al momento dell'incidente la persona assicurata era protetta dalla cintura di sicurezza, le prestazioni per il caso d'invalidità e di decesso vengono maggiorate del 25%.

E3.2 AXA si assume le spese per:

- azioni di salvataggio necessarie, operazioni di recupero e traslazione della salma della persona assicurata al suo ultimo domicilio, fino a un importo massimo complessivo di CHF 100 000 per ogni caso d'infortunio. AXA s'incarica inoltre del disbrigo delle formalità necessarie;
- ripulitura, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, al massimo fino a CHF 2000 per persona.

E4 Esclusioni

E4.1 L'assicurazione non copre:

- E4.1.1 le persone di cui alle disposizioni B5.2.1 e B5.2.2;
- E4.1.2 il suicidio e l'autolesionismo o il loro tentativo;
- E4.1.3 gli infortuni degli occupanti di un veicolo sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle circostanze di cui alle disposizioni B5.2.3 e C4.3 – C4.7.

E5 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti

L'ammontare delle prestazioni viene diviso per il numero di persone che occupavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di circolazione.

E6 Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile

E6.1 Le prestazioni per il caso di morte e d'invalidità, come pure le indennità giornaliere e di ospedalizzazione, vengono versate in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile. È fatta salva la disposizione E6.2.

E6.2 Le prestazioni vengono computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo debba lui stesso far fronte a tali pretese (ad es. in caso di regresso).

Cartina «Validità territoriale» secondo la disposizione A3



Le assicurazioni valgono nei paesi contrassegnati in grigio sulla cartina. In caso di viaggi per mare le assicurazioni operano solo se il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovano in uno di questi paesi.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)